



La richiesta avanzata dal Cnai in merito a organizzazioni e settore privato

Urgente la legge sindacale

Manca un criterio ai fini della rappresentatività

Nei mesi scorsi l'Inps, in sede di verifiche ispettive effettuate a tappeto nelle scuole paritarie aderenti alla Filins e Fiinsei, soprattutto in Campania e Basilicata, ha indebitamente dichiarato inapplicabili i contratti stipulati da queste organizzazioni sindacali in quanto non riconosce le predette organizzazioni come «comparativamente più rappresentative».

Si tratta di una vecchia storia, legata al concetto di «maggiore rappresentatività sindacale» nel settore privato. Infatti, se nel settore pubblico il dlgs n. 165/2001 ha chiarito i principi di questa rappresentatività, nel settore privato il legislatore non è intervenuto con una norma specifica e di conseguenza si è rimasti vincolati alla nozione emersa in un periodo di unità sindacale per privilegiare i contratti stipulati insieme da alcuni vecchi sindacati, rispetto ad altri.

Il parametro della sottoscrizione del contratto non è di

per sé un elemento esclusivo ai fini della rappresentatività; sarebbe opportuno verificare il numero degli iscritti rappresentati attraverso la contrattazione, per sapere che i sindacati Cgil, Cisl e Uil, seppur grandi organizzazioni, nel loro insieme non rappresentano il 10% dei lavoratori del comparto privato.

Tuttavia, il criterio dei distacchi sindacali forniti a una organizzazione sindacale non è valido ai fini della rappresentatività, seppur utile a rendere importante l'organizzazione stessa.

Attualmente, in assenza di una legge sindacale, non è possibile misurare la rappresentatività, ovvero chi è più rappresentativo, e quindi lascia esterrefatti, la posizione assunta dall'Inps, c determinando un'indebita ingerenza nell'autonomia contrattuale delle parti, oltre che una palese violazione delle norme, dei diritti sindacali e dei principi giuslavoristici.

L'Inps, secondo il suo disegno preconconcetto fa riferimen-

to all'art. 1 del dl 09/10/1989 n. 338 convertito in legge 7/12/1989 n. 389, dichiarando che la retribuzione da prendere come calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, favorendo l'applicazione di taluni contratti rispetto ad altri, svolgendo così attività sindacale a favore di alcune organizzazioni sindacali e ledendo gravemente i diritti dei lavoratori e delle organizzazioni escluse.

Inoltre l'art. 2 comma 25 della legge 28/12/1995 n. 549 ribadisce che in caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente

più rappresentativi nella categoria.

Pertanto l'Inps, autonomamente senza essere supportata da alcuna normativa o fonte giuridica, attribuisce di per sé la maggiore rappresentatività ad altra associazione e Oo. Ss che pur sono rappresentative.

Attribuendosi, da sola, un ruolo e decidendo il criterio e una selezione tra sindacati tutti rappresentativi; ignorando che nel settore privato c'è l'assenza di una legge sindacale (esiste invece nel settore pubblico per effetto del dlgs n. 165/2001).

Il presidente Orazio Di Renzo, ha affermato che «attraverso l'accordo Cnai, per la costituzione dell'organi-

simo bilaterale scuole pubbliche paritarie e per la certificazione dei contratti, vi sarà non solo un rafforzamento alla rappresentanza sindacale, ma l'avvio di un percorso che porterà alla costituzione del primo comparto italiano «scuole pubbliche paritarie», che sicuramente servirà a sollecitare l'auspicato riesame della legge 62/2000 per una reale parità scolastica.

Sarà necessario raccogliere tutte le energie per convincere le forze politiche e sociali di questo paese a intervenire con una norma chiara e semplice per spazzare via le incertezze sorte anche in seguito al referendum del '95.

— © Riproduzione riservata —

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnaicnai.it